

COPIA



COMUNE DI VILLA DEL CONTE

-Provincia di Padova-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49

Sessione **Straordinaria** - Seduta **Pubblica** - **Prima** convocazione

Verbale letto, approvato
sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to NODARI RENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SCARANGELLA LUCA

N..... del Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente
verbale viene pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.

dal

al

Addì',

L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to FRANE PATRIZIA

La presente copia è conforme
all'originale.

Addì',

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA

e

OGGETTO

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 611 E SS., DELLA LEGGE N. 190/2014.
SOPPRESSIONE SOCIETA' PATRIMONIALI.**

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** nella
sala delle adunanze della sede municipale.

Per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 18/12/2015 prot. n. 11697
è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NODARI RENZO	Presente
BEVILACQUA PAOLO	Presente
MASTELLARO CLAUDIA	Presente
LAGO MARIO	Presente
STOCCO LORETA	Presente
BENOZZO MARC	Presente
ZANARELLO EMANUELE	Presente
CACCARO GIOVANNA	Presente
BERTOLLO STEFANIA	Presente
PEGORARO GIACINTO	Presente
VIGRI GRAZIELLA	Presente
BIZZOTTO LORETA	Presente
ARGENTI ANTONELLA	Presente

Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario Comunale.

Il sig. NODARI RENZO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di
scrutatori i consiglieri sigg:

BENOZZO MARC
CACCARO GIOVANNA
ARGENTI ANTONELLA

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed
e' divenuta ESECUTIVA dopo 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il
giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SCARANGELLA LUCA

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 611 E SS., DELLA LEGGE N. 190/2014. SOPPRESSIONE SOCIETA' PATRIMONIALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali avviano un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

- il Comune partecipa al capitale sociale della Società (patrimoniale) SE.TA. S.p.A. nella misura dello 1,16%;
- in data 19.12.2005, con atto rep. N. 144522, Notaio Antonucci di Bassano del Grappa (VI), le società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., dopo aver costituito ETRA S.p.A. mediante atto di scissione parziale, hanno trasferito ad essa la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato, mantenendo unicamente la proprietà delle reti e delle infrastrutture;
- la società patrimoniale SE.TA. S.p.A. di cui sopra è, pertanto, società non operativa, priva di dipendenti, pur essendo dotata di organo amministrativo;
- la stessa società, pertanto, a norma dell'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, deve essere “soppressa”;
- le modalità per il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra (la “soppressione”) sono state oggetto di attenta valutazione da parte del gruppo di lavoro organizzato da ETRA S.p.A. e composto da esperti e professionisti;
- la Legge n. 190/2014 non specifica quali siano le modalità di attuazione della “soppressione” e, pertanto, nel silenzio della legge sul punto, deve ritenersi che, in astratto, la stessa “soppressione” possa risultare attraverso tutte le modalità previste nella normativa vigente, purché si consegua l'obiettivo di “riduzione” delle Società partecipate fissato dalla stessa legge n. 190/2014;
- di conseguenza, sono state prese in considerazione tre distinte ipotesi volte a conseguire la “soppressione” delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.:
 - 1) la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.;
 - 2) lo scioglimento delle tre società patrimoniali;
 - 3) la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.;

- la **prima ipotesi**, consistente nella la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., è ritenuta elusiva delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 sotto un duplice profilo;
 - a) sotto un primo profilo, poiché, all'esito della fusione suddetta, permarrebbe una società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e, peraltro, priva di dipendenti, con ciò incorrendo nell'ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 611 della legge 190/2014;
 - b) sotto altro profilo, in considerazione della flagrante violazione dell'art. 18, comma 2 *bis*, D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 5 *quinquies*, Legge n. 114/2014 (divieto di nuove assunzioni), in forza del quale non potrebbe, dunque, nemmeno ipotizzarsi l'assunzione di nuovi dipendenti;
- la **seconda ipotesi**, che prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.) passando attraverso la fase della liquidazione delle stesse, pur essendo conforme alla normativa e, pertanto, percorribile sul piano strettamente giuridico, non risulta ottimale e strategica per molteplici motivi:
 - a) lo scioglimento delle suddette società comporterebbe, infatti, la necessità di disporre dei beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni (depuratori etc..) realizzati nel periodo antecedente al conferimento in ETRA S.p.A;
 - b) tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi;
 - c) dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli comuni soci la parte dei beni che rientra nell'ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria;
 - d) al di là dell'intrinseca difficoltà nella individuazione fisica della parte di rete idrica che dovrebbe essere assegnata ad ogni comune socio, che comporterebbe anche la necessità di "isolare" la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di ammortamento residua (da imputare anch'esse al singolo comune), dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni per definizione "comuni" in quanto posti a servizio della rete idrica di più comuni (ad es. i depuratori);
 - e) peraltro, non sussiste in capo all'ente locale alcun beneficio che possa giustificare una siffatta operazione, tenuto conto che, a prescindere dalla proprietà delle reti idriche, le stesse devono essere messe comunque a disposizione del gestore (nella specie ETRA S.p.A.);
 - f) inoltre, l'art. 172, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che *"alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione"*;
- la **terza ipotesi**, consistente in una fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A. mediante incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante) risulta la più adeguata alle esigenze e all'interesse dell'Ente locale, perché consentirebbe di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge 190/2014, art. 1, comma 611 già citato, lettera b): le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA S.p.A., perdendo, così, la propria autonoma personalità giuridica ed il patrimonio delle stesse si confonderebbe con quello di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione delle società patrimoniali in ETRA S.p.A. consente, tra l'altro, di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento dei beni oggetto di contratto di affitto, ad oggi tutti contabilizzati nel bilancio di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione appare, pertanto, la soluzione preferibile: utilizzando lo strumento della c.d. fusione con concambio sarebbe garantita la proporzionalità tra le azioni attualmente detenute dai singoli comuni nelle tre diverse società patrimoniali e le azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale, all'esito della fusione;

- la fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga garantita la proporzionalità dell'attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all'esito della fusione, e ciò mediante determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni;
- la congruità di tale rapporto di cambio sarebbe assicurata dalla valutazione degli esperti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento, valutazione da effettuarsi prima della delibera di assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione;

Visto il “Documento di sintesi sulle soppressione delle società patrimoniali (Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa, SE.T.A. Spa)” trasmesso con nota del 3.12.2015 dal Commissario ad acta del Consiglio di Bacino Brenta, acquisita in atti ai prot. n. 11254 del 3.12.2015, successivamente aggiornata con nota acquisita in atti al prot. n. 11547 del 15.12.2015;

Visti i pareri legali *pro veritate* ed i relativi chiarimenti trasmessi dal Presidente del Consiglio di gestione di ETRA Spa in allegato a nota del 7.12.2015, acquisita in atti al prot. n. 11360 del 9.12.2015;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale:
 - ritiene preferibile l'attuazione della terza soluzione proposta, in quanto maggiormente rispondente all'interesse dell'Ente locale;
 - intende perfezionare la fusione per incorporazione della Società (patrimoniale) SE.TA. S.p.A. in ETRA S.p.A.;
- è necessario:
 - che l'Assemblea dei soci della Società SE.TA. S.p.A. deliberi l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in ETRA S.p.A.;
 - che l'Assemblea dei soci di ETRA S.p.A. approvi il predetto progetto di fusione;
- al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie deve essere allegata una specifica relazione tecnica, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge n. 190/2014;
- il Piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. Tale pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

Vista la delibera di Giunta n. 26 del 30/3/2015 avente ad oggetto “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014)”;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali:

VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : Siamo sostanzialmente chiamati a ratificare una decisione presa collegialmente da tutti i comuni che compongono il Consorzio di Bacino Brenta. Come noto, il Governo ha stabilito che non ci possono più essere società partecipate nelle quali ci sono solo amministratori oppure nelle quali il numero degli amministratori supera quello dei dipendenti : queste società devono essere chiuse. In passato la distribuzione dell'acqua veniva fatta dal Consorzio dell'acquedotto cittadellese ed avevamo Seta prima di Etra : ad un certo punto tre consorzi si sono uniti - Seta, Altopiano Servizi e Brenta Servizi – formando quattro entità. I tre vecchi si sono tenuti il patrimonio, formando tre

società patrimoniali, e si è affidato la gestione ad Etra, che a sua volta ha costituito degli *asset*. Ora queste tre società patrimoniali devono essere chiuse e pertanto il Consorzio di Bacino Brenta ha predisposto uno studio prevedendo tre possibili soluzioni per la chiusura di questi organismi. Un'ipotesi era di retrocedere ai comuni tutti gli *asset*, ma era di difficile realizzazione. L'ipotesi scelta è la fusione per incorporazione delle tre patrimoniali all'interno di Etra, come descritto in delibera.

CONSIGLIERE EMANUELE ZANARELLO : Dichiarazione di voto. Stiamo parlando di una società che la stessa delibera definisce non operativa e priva di dipendenti e che nonostante ciò ha avuto un organico amministrativo che immagino siano politici pagati. C'è una legge che dice che tutte le società devono essere soppresse, il problema è quale significato diamo alla parola sopprimere. Ora per la gente normale quando uno dice sopprimere si intende *coppare*: quindi giuridicamente penso che la soluzione migliore sia quella dello scioglimento e messa in liquidazione. Nella delibera si opta per una fusione per incorporazione, che a casa mia non significa soppressione, ma significa che io resto vivo e vado a far parte di un ente più grande. Siamo sicuri che sia la soluzione corretta? Siamo sicuri che questo meccanismo non serva a salvare la *carega* di qualcuno? Io ho alcuni dubbi e penso che la soluzione proposta non sia corretta e possa essere impugnata, perchè nella fusione di soppressione assolutamente non se ne parla e che questa operazione sia contraria allo spirito della legge. Poi leggo che si sceglie questa ipotesi per motivi di opportunità tecnica, ma siamo sicuri che sia corretta? Io a dire la verità non sono convinto che la soluzione scelta sia quella più pratica e che alla fine della fiera tanto costerà l'incorporazione e tanto sarebbe costata la liquidazione. Per questo non me la sento di dare un parere favorevole all'operazione.

CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : Dichiarazione di voto. Noi come Gruppo "Un Futuro per Villa del Conte" ci asterremo perchè non abbiamo approfondito il tema. Riferendomi a quanto detto dal Consigliere Zanarello dico che Etra è fondamentale per il nostro territorio : grazie ad essa abbiamo contenuto i costi dei rifiuti per i cittadini e siamo tra i comuni più "ricicloni" d'Italia. Mi fermo qua, Etra non è uno scatolone vuoto : ci dissociamo da tutto quello che ha detto il Consigliere Zanarello.

VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : Dichiarazione di voto. Non essendo noi esperti di diritto societario, è difficile capire se la strada intrapresa sia quella giusta e se sia la soluzione migliore : ci dobbiamo fidare di quello che ci dice il Consorzio di Bacino Brenta che è un'Autorità indipendente e che governa il settore. È stata fatta un'analisi da parte di esperti ed incaricati dei periti di trovare la soluzione migliore e dobbiamo fidarci : non possiamo tutti astenerci perchè altrimenti queste società dal 1° gennaio continuerebbero ad esistere. La questione è stata portata in Consiglio di bacino ed approvata dalla maggioranza dei sindaci.

CONSIGLIERE EMANUELE ZANARELLO : Quando è stata fatta questa riunione sono state sollevate perplessità sulla scelta che poi è risultata votata dalla maggioranza dei sindaci?

VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : Tutti quelli che hanno votato erano favorevoli alla fusione per incorporazione. Quelli che si sono astenuti od hanno votato contro sono stati i rappresentanti dell'Altopiano, per la loro storia, che francamente non conosco nei dettagli...

CONSIGLIERE GIACINTO PEGORARO : ...dovrebbero solo ringraziare...

VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : ...così dicono tutti i sindaci presenti, *in primis* il Sindaco di San Giorgio In Bosco che si è molto arrabbiato, per non usare un altro termine. Per il resto tutti i sindaci della "pianura" hanno votato a favore dell'ipotesi che andiamo ad approvare, non ricordo le esatte percentuali.

Si procede quindi alla votazione della suesposta proposta di deliberazione che viene approvata con 8 voti favorevoli, contrari 1 (Zanarello), astenuti n. 4 (Bertollo, Pegoraro, Vigri, Bizzotto), espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni premesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 e ss., il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da attuarsi mediante fusione per incorporazione di SE.TA. S.p.A. in ETRA S.p.A. secondo le indicazioni contenute in premessa;
2. di esprimere voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.TA. S.p.A. in ETRA S.p.A.;
3. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società SE.TA. S.p.A. che sarà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.TA. S.p.A. in ETRA S.p.A.;
4. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. che verrà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;
5. di approvare quale relazione tecnica prevista dall'art. 1, comma 612, l. 190/2014 l'allegato "documento di sintesi sulla soppressione delle società patrimoniali" predisposto dal Consorzio di Bacino Brenta (all. 1)
6. di stabilire che dall'operazione di fusione per incorporazione di SE.TA. S.p.A. in ETRA S.p.A. venga salvaguardata la destinazione a servizio pubblico delle reti idriche e fognarie, nonché previste idonee garanzie sulla tutela pubblica del regime giuridico di detto patrimonio acquedottistico, solo formalmente privato, che è destinato a confluire alla scadenza della gestione nel demanio comunale, tenuto conto altresì di quanto consentito dalle norme civilistiche mediante, ad es., di una costituzione a favore del Comune di idoneo vincolo ai sensi dell'art. 2465-ter del CC., o altra simile opponibilità verso terzi.
7. di disporre:
 - la trasmissione della presente deliberazione, unitamente alla relazione tecnica di cui al precedente punto 5, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
 - la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune;
 - la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente".
8. Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Zanarello), astenuti n. 4 (Bertollo, Pegoraro, Vigri, Bizzotto), espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel n. 267/2000.

Sulla suesposta deliberazione sono stati resi i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico degli Enti Locali":

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del II° Settore Economico Finanziario
Rag. Roberta Zampieri

Parere di regolarità contabile:

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del II° Settore Economico Finanziario
Rag. Roberta Zampieri



CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

Prot. n. 0001658/15 - 03/12/2015
Consiglio di Bacino Brenta



Cittadella, 03 DIC. 2015

Ai Sindaci dei Comuni
del Consiglio di Bacino Brenta
Trasmessa solo via PEC

e p.c.

Al Presidente di Etra spa
Avv. Andrea Levorato
Trasmessa solo via PEC

OGGETTO: Trasmissione documento di sintesi sulla soppressione delle società patrimoniali (Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa).

In adempimento a quanto richiesto in sede di Assemblea nella seduta dello scorso 30 novembre, si trasmette il **Documento di sintesi sulla soppressione delle società patrimoniali** (Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa), redatto dagli uffici al fine di comporre un quadro sintetico delle valutazioni e approfondimenti finora acquisiti e sviluppare alcune importanti considerazioni sugli effetti che la modalità di soppressione determinerebbe sul valore dei beni oggetto di trasferimento (asset delle sopprimende patrimoniali) e sui riflessi tariffari dell'operazione sia in riferimento alla progressione tariffaria che alla sostenibilità del Piano economico-finanziario.

Preme a questo Consiglio assicurarsi che il processo di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti pubblici, che, nel caso specifico impone la soppressione delle società patrimoniali come disposto dal 'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 trovi giusto compimento entro il 31/12/2015 o comunque in tempi congrui con l'ormai prossima predisposizione della tariffa per gli anni 2016-2019 e quindi entro i primi mesi del prossimo anno.

Ricordo che la presentazione sintetica del documento allegato è stata già illustrata agli amministratori presenti lunedì scorso in Assemblea ed è stata resa disponibile sul sito internet dell'Ente www.consigliobacinobrenta.it (home» chi siamo» Area Comuni) inserendo la password "sindacobrenta".

Con l'occasione, come indicato dai Sindaci nel corso dell'Assemblea, invito il Signor Presidente di Etra spa a voler rendere disponibili i materiali in suo possesso utili per il proseguo delle attività di merito ed in particolare lo schema di deliberazione predisposto per i consigli Comunali.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.



IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Marco Puiatti

Rif.: Consiglio di Bacino Brenta/dir
Adempimenti ex art. 4 e 5 - Legge 241/1990
Responsabile di procedimento D.ssa Giuseppina Cristofani
(tel. 0495973955) (fax 0495971837)
E-mail: segreteria@consigliobacinobrenta.it
Codice fiscale 92145800287
Indirizzo Internet <http://www.consigliobacinobrenta.it>
PEC: consigliobacinobrenta@legalmailpa.it

Documento di sintesi sulla soppressione delle società patrimoniali

1. Premessa

Il presente documento di sintesi è formulato raccogliendo i contributi finora prodotti dalle parti interessate (Etra spa, Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa) e dai professionisti che supportano tecnicamente questo percorso al fine di comporre un quadro sintetico delle valutazioni e approfondimenti finora acquisiti e sviluppare alcune importanti considerazioni sugli effetti che la modalità di soppressione determinerebbe sul valore dei beni oggetto di trasferimento (asset delle sopprimende patrimoniali) e sui riflessi tariffari dell'operazione sia in riferimento alla progressione tariffaria che alla sostenibilità del Piano economico-finanziario.

2. Inquadramento normativo

L'art. 1, comma 611, della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali avviano un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

Tra i diversi criteri individuati dalla norma si segnalano le indicazioni di:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

3. Caratteristiche delle società patrimoniali

Inquadramento generale

In data 19.12.2005, con atto rep. N. 144522, Notaio Antoniucci di Bassano del Grappa (VI), le società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa, dopo aver costituito ETRA Spa mediante atto di scissione parziale, hanno trasferito ad essa la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato ovvero la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli asset afferenti tale servizio anche di proprietà dei comuni o di altri enti mantenendo unicamente la proprietà delle reti e delle infrastrutture.

Dette società patrimoniali sono dunque partecipate dagli enti locali, non operative, prive di dipendenti e dotate esclusivamente di organo amministrativo e di controllo.

Per tali ragioni rientrano a pieno titolo nel disposto dell'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 e devono essere *"sopresse"* entro il 31 dicembre 2015.

Caratterizzazione delle società

Le tre società patrimoniali ricadenti nel dispositivo di soppressione sopra citato sono:

- **Altopiano Servizi Srl**, deriva dalla trasformazione, avvenuta in data 02.02.2002, del Consorzio Acqua e Servizi dell'Altopiano dei Sette Comuni. Tale Consorzio derivava a sua volta dalla fusione del Consorzio per l'Acquedotto dell'Altopiano dei Sette Comuni con il Consorzio Acquedotto Val Penzola e Val Civetta che operavano su tutto il territorio dell'Altopiano. L'attività di gestione era esclusivamente riferita al servizio idrico integrato fin dagli anni '70. A seguito della scissione parziale proporzionale delle società SE.T.A. Spa, Brenta Servizi Spa e Altopiano Servizi Srl con trasferimento di complessi aziendali in Etra spa (società di nuova costituzione che ha iniziato ad operare dall'1.1.2006), la società è rimasta proprietaria delle reti del S.I.I. acquistati o realizzati fino al 31 dicembre 2001.

Ha come soci i Comuni di: Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.

- **Brenta Servizi Spa**, costituita in data 18.05.2001, derivava dalla trasformazione del Consorzio per la gestione delle risorse idriche e delle funzioni di autorità di Bacino R.S.U. Bacino VI 5, i cui soci erano ventuno Comuni della zona del Bassanese. Tale Consorzio derivava a sua volta dalla fusione di sei Consorzi che operavano nei settori dell'acquedotto e/o fognatura e depurazione. Brenta Servizi Spa, che gestiva il S.I.I. e il servizio di igiene ambientale fin dal 2002 (a seguito della scissione dalla S.I.S. Spa), è rimasta proprietaria delle reti del S.I.I. acquistati o realizzati fino al 31 dicembre 2001.

Ha come soci i Comuni di: Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cison del Grappa, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Romano D'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna.

- **Se.T.A. Spa**, costituita in data 21.06.1999, gestiva fin dagli anni '90 il servizio idrico integrato e il servizio di igiene ambientale in continuità funzionale con il servizio espletato dal Consorzio Tergola di Vigonza, dal Consorzio Alta Servizi di Cittadella e dal Consorzio Interprovinciale Euganeo Berico di Rubano, dai quali derivava. Con la fusione avvenuta in data 1.1.2002 dei tre consorzi (a cui i Comuni avevano conferito la maggior parte delle reti idriche e impianti) che gestivano il S.I.I. nel territorio di riferimento (Padova, Vicenza e Treviso) è rimasta proprietaria delle reti del S.I.I. acquistati o realizzati fino al 31 dicembre 2001.

Ha come soci i Comuni di: Battaglia Terme, Borgoricco, Cadoneghe, Campo san Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cervarese Santa Croce, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Limena, Loreggia, Massanzago, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Piazzola Sul Brenta, Piombino Dese, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Santa Giustina in Colle, Selvazzano Dentro, Teolo, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, Pozzoleone, Resana.

A seguito di una scissione parziale proporzionale delle società SE.T.A. Spa, Brenta Servizi Spa e Altopiano Servizi Srl, con trasferimento di complessi aziendali, è nata **ETRA spa** (società beneficiaria), che ha iniziato ad operare dall'1.1.2006. In quel progetto di scissione era previsto il trasferimento alla società beneficiaria (Etra Spa) delle attività e passività inerenti sia al servizio idrico integrato che a quello di igiene ambientale con l'esplicita esclusione della proprietà delle reti del servizio idrico integrato acquistate e/o realizzate fino al 31 dicembre 2001 dalle società scisse. Nell'operazione di scissione, la definizione dei pesi percentuali dei soci nel capitale sociale di Etra

Spa è stata quindi determinata sulla base del piano industriale 2004/2008 delle singole società con applicazione della metodologia Discounted Cash Flows (DCF), che valorizza i flussi finanziari futuri previsti derivanti dalla gestione complessiva, sia ambientale che del S.I.I., con utilizzo sia delle reti idriche di proprietà delle società patrimoniali (messe a disposizione con contratto di affitto di ramo aziendale) sia di quelle di proprietà dei Comuni, avendo assunto Etra Spa la funzione di gestore unico dell'Ambito territoriale ottimale Brenta. Le valutazioni effettuate con il supporto di UBM Spa si sono concluse proponendo sostanzialmente i seguenti rapporti di partecipazione al capitale sociale di Etra Spa:

- 70% S.E.T.A. Spa;
- 25% Brenta Servizi Spa;
- 5% Altopiano Servizi Srl.

Le situazioni patrimoniali assunte a base della scissione si riferivano al 30 giugno 2004 e considerati i valori contabili si possono sintetizzare come segue:

Società	P.N. Trasferito	P.N. rimasto	P.N. totale
S.E.T.A. Spa	32.032.920	101.934.934	133.967.854
Brenta Servizi Spa	756.104	16.307.925	17.064.029
Altopiano Servizi Srl	626.059	2.206.807	2.832.866
Totali	33.415.083	120.449.666	153.864.749

Dal 2006 ad oggi dette società non hanno svolto nessuna attività operativa, avendo concesso in affitto le rispettive aziende ad Etra Spa; al fine di coprire i costi di funzionamento delle tre Società è stato corrisposto un canone di affitto annuo per complessivi Euro 200.000 (S.E.T.A. Spa Euro 100.000; Brenta Servizi Spa Euro 60.000; Altopiano Servizi Srl Euro 40.000)

Dal 2006 i Comuni hanno concesso in uso ad Etra Spa (ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) le reti del S.I.I. di loro proprietà avendo assunto Etra Spa la funzione di gestore affidatario unico dell'Ambito territoriale ottimale Brenta.

4. Percorso attuativo

Poichè la norma non delinea le modalità di attuazione della "soppressione" ma obbliga al perseguimento dell'obiettivo sono state individuate sostanzialmente due ipotesi volte a conseguire la "soppressione" delle Società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e S.E.T.A. Spa:

- 1) lo scioglimento delle tre società patrimoniali e retrocessione dei beni ai comuni;**
- 2) la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA Spa;**

Nota: è stata a priori esclusa l'ipotesi di fusione tra Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e S.E.T.A. S.p.A, in un'unica società patrimoniale in quanto non ottempera agli obiettivi della norma determinando il permanere di una società partecipata dagli enti locali, senza alcuna funzione operativa e priva di dipendenti.

5. Caratterizzazione e analisi generale delle ipotesi di soppressione

Ipotesi 1: scioglimento delle tre società patrimoniali e retrocessione dei beni ai comuni.

Questa ipotesi prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa) passando attraverso la fase della liquidazione delle stesse e retrocedendo ai Comuni tutti i beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni (depuratori etc..).

Tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi: dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli comuni soci la parte dei beni che rientra nell'ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria.

Vi sarebbe dunque la necessità di procedere con l'individuazione fisica della parte di infrastrutture che dovrebbe essere assegnata ad ogni comune socio, (distinguendo tra la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di ammortamento residua da imputare anch'esse al singolo comune), nonché di procedere con l'attribuzione in quota parte dei beni per definizione "comuni" in quanto funzionali a più soggetti (ad es. i depuratori, serbatoi di accumulo, centrali di produzione, ...), operazione che presenta difficoltà operative non trascurabili.

Occorre precisare che la retrocessione dei beni all'ente locale non produce benefici sull'utilizzo del bene stesso in quanto ai sensi di quanto disposto dall'art. 153, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. (...)".

Inoltre, l'art. 172, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che "Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione".

Ipotesi 2: fusione delle tre società patrimoniali in ETRA Spa

Questa ipotesi consiste in una fusione tra ETRA Spa, Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa mediante incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA Spa (incorporante). La fusione non determina, sotto il profilo giuridico, la cessione dei beni dalle società incorporande alla società incorporante trattandosi di un fenomeno assimilabile a successione universale non equiparabile alle ordinarie fattispecie traslative.

La compagine sociale delle società incorporande risulta così delineata: i soci della società SE.T.A. Spa sono i Comuni della zona dell'alta padovana, quelli di Brenta Servizi Spa i Comuni della zona del Brenta, quelli di Altopiano Servizi Srl i Comuni della zona di Asiago. Tutti i sopracitati Comuni sono anche complessivamente soci della società incorporante Etra Spa. La fusione societaria è regolata dagli articoli 2501 e ss. del C.C. in cui sono previsti gli adempimenti civilistici necessari per l'attuazione dell'operazione, che deve essere valutata dall'organo amministrativo e proposta all'assemblea dei soci per l'approvazione.

In via ordinaria, l'operazione prevede un progetto di fusione, basato sulla valutazione delle società coinvolte e la quantificazione del rapporto di cambio delle azioni o quote.

La fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga garantita la

proporzionalità dell'attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA Spa emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all'esito della fusione, e ciò mediante determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni; il rapporto di cambio, approvato dagli amministratori, sulla base della perizia, è oggetto di verifica di congruità da parte di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente.

Le azioni e le quote possedute dai soci nelle società SE.T.A. Spa, Brenta Servizi Spa e Altopiano Servizi Srl (società incorporande) a seguito della fusione devono essere annullate e il rapporto di cambio quantifica il numero di azioni nuove di Etra Spa che devono essere assegnate ai soci in cambio di quelle annullate.

La relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ha una funzione di tutela dell'interesse dei soci. Laddove i soci non ravvisino questa necessità possono tutti all'unanimità rinunciare ed è l'unico caso di esonero applicabile alla fattispecie in oggetto.

La rinuncia al ricorso di esperti la determinazione del rapporto di cambio determinerebbe un risparmio dei costi (sia per i consulenti che devono valutare le 4 società coinvolte al fine di determinare il rapporto di cambio sia per il perito che dovrebbe essere nominato dal Presidente del Tribunale competente, ad oggi è in fase di espletamento una gara per Euro 100.000) In tale scenario è peraltro possibile che la determinazione del rapporto di cambio non modifichi le attuali quote di partecipazione dei Comuni in ETRA spa.

6. Confronto dettagliato tra ipotesi: ambiti e criteri di valutazione

Ammissibilità giuridica

Le ipotesi sono ammissibili. Non presentano elementi ostativi o elusivi della norma né particolari criticità da evidenziare sotto questo profilo.

Valore dei beni

Occorre in via generale osservare che è, in linea di principio, difficile attribuire un valore a beni che sono per loro natura inalienabili e indisponibili e per i quali la norma prevede la concessione d'uso gratuita a favore del gestore affidatario del Servizio idrico integrato.

Peraltro questo patrimonio è storicizzato e si è stratificato nel tempo mediante diversificati e importanti contributi a carico della fiscalità generale.

Volendo però prescindere da tali aspetti e concentrare le valutazioni sui valori iscritti a bilancio (esimendosi da una valutazione sulla sostanzialità di queste poste) si osserva come nel periodo 2006-2014 il valore incrementale dei beni sia stato sostanzialmente conseguito dalla società gestionale (ETRA spa) che ha aumentato il valore patrimoniale dei beni del 35% circa passando dalla dotazione iniziale (patrimonio netto) di 33.334.456 Euro a 52.835.112 del 31/12/2014 mentre le altre società hanno sostanzialmente mantenuto il valore della dotazione iniziale (fine 2005).

Il patrimonio netto della società Etra Spa è aumentato dalla costituzione al 31 dicembre 2014 per effetto dei risultati di esercizio conseguiti nel corso degli anni, a beneficio di tutti i soci, come meglio illustrato nel seguente prospetto:

P.N. 1/1/06**Risultato 2006-2014****P.N. 31/12/14**

Etra Spa	33.334.456	18.500.656	52.835.112
----------	------------	------------	------------

Al contrario, ma del tutto in linea con le finalità costitutive delle società patrimoniali, il valore dei beni di queste società è rimasto sostanzialmente invariato, fatto salvo il risultato d'esercizio realizzato nel corso di questi anni come meglio illustrato nel presente prospetto:

Società	P.N. 1/1/06	Risultato 2006-2014	P.N. 31/12/14
SE.T.A. Spa	108.059.247	3.589.443	111.648.690
Brenta Servizi Spa	16.126.183	343.132	16.469.315
Altopiano Servizi Srl	2.130.527	135.934	2.266.461
Totali	126.315.957	4.068.509	130.384.466

Con riferimento al risultato 2006-2014 di SE.T.A. Spa si evidenzia che esso deriva prevalentemente dalla plusvalenza realizzata con la cessione del complesso aziendale riferito al sistema idrico ai Comuni vicentini di Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda, Montegaldella e Torri di Quartesolo, appartenenti all' AATO Bacchiglione, avvenuta con atto in data 12 novembre 2012 a favore della società Sibet Acqua Srl. Tale operazione veniva deliberata dall'Assemblea straordinaria di SE.T.A. già in data 16 dicembre 2002 in sede di conferimento dei patrimoni dei consorzi costituenti SE.T.A. Spa.

L'eventuale distribuzione ai soci dell'utile di esercizio maturato dall'anno 2006 ad oggi per le società SE.T.A. Spa, Brenta Servizi Spa e Altopiano Servizi Srl determinerebbe la riduzione del patrimonio netto sostanzialmente allo stesso valore che aveva al 31.12.2005.

Riflessi e considerazioni sulle ipotesi 1 e 2

L'attuazione della ipotesi 1 determinerebbe una situazione di generale incertezza legata alla ammissibilità di riconoscimento tariffario dei piani di ammortamento dei beni retrocessi.

Infatti visto il già richiamato art. 153, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e quanto disposto dall'art. 21.4 della delibera 643/13 di AEEGSI (MTI) in merito al riconoscimento in tariffa dei costi riferiti alle immobilizzazioni di terzi: *"Sono escluse le immobilizzazioni affidate al gestore del SII in comodato d'uso gratuito nonché le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by"*, si ritiene che sui beni retrocessi non sia al momento riconosciuta alcuna forma di ammortamento e analoga incertezza si estende per i relativi oneri finanziari e oneri fiscali.

Questa condizione determinerebbe negli anni, un progressivo impoverimento dei beni attualmente disponibili per mancato riconoscimento dei costi di ammortamento e dunque per il mancato riconoscimento di risorse necessarie al periodico ripristino degli stessi. Alla scadenza convenzionale (2033) ovvero in caso di decadenza anticipata dell'attuale affidamento, i soci proprietari potranno godere del solo incremento patrimoniale dei beni in iscritti a patrimonio di Etra (conferimento iniziale e realizzazioni successive) che saranno retrocessi al valore residuale del bene.

In altri termini la retrocessione dei beni ai comuni carica sulle generazioni future l'onere di ripristino dei beni retrocessi (gli attuali 130 milioni di Euro) anziché caricare sulla generazione attuale, attraverso la tariffa, l'onere di mantenimento del valore dei medesimi beni. Peraltro questa ipotesi, non consentendo gli accantonamenti per ammortamento, espone ETRA Spa a maggiori oneri per manutenzione ordinaria e straordinaria (che avrebbero comunque risvolti tariffari) per mantenere opere funzionali.

Al contrario l'ipotesi 2 consente di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento, già stabilmente riconosciuti in tariffa, per i beni di proprietà del Gestore così come i connessi oneri finanziari e oneri fiscali.

Sotto il profilo strategico, l'incremento della patrimonializzazione di ETRA S.p.A determinerebbe inoltre in via generale un aumento della competitività della società risultante dalla fusione, ed al conseguente miglioramento del rating finanziario con relativa maggiore facilità di accesso al credito ad un costo inferiore, nell'ottica di un incremento della capacità di effettuare investimenti sul territorio. Tale patrimonializzazione potrà essere valorizzata anche in occasione di eventuali operazioni societarie straordinarie.

Aspetti contabili e fiscali

L'ipotesi di scioglimento della società con assegnazione dei beni ai comuni soci (ipotesi 1) pone un problema di applicazione dell'IVA perché tali assegnazioni sono qualificate come "cessione di beni" dall'art. 2 comma 2 n. 6 DPR 633/1972 che prevede "le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto..." con conseguente obbligo di pagamento dell'IVA calcolata sul valore normale dei beni assegnati. Al contrario, i passaggi di beni in dipendenza di fusioni non sono considerati "cessioni di beni".

Alla regola generale dell'imponibilità IVA delle assegnazioni ai soci fanno eccezione quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'IVA. A tal proposito è opportuno tener presente che:

- Le società patrimoniali hanno operato direttamente fino al 31.12.2005 in quanto dal 2006 la gestione è passata ad ETRA Spa
- I beni acquisiti e realizzati dalle patrimoniali a decorrere dal 01.01.2002 relativi al S.I.I. sono stati trasferiti ad ETRA Spa
- I beni che potrebbero essere oggetto di assegnazione ai soci sono pertanto quelli acquisiti o realizzati fino al 31.12.2001 e che risultano tuttora iscritti nel bilancio delle società patrimoniali
- Non è possibile, senza una approfondita e dispendiosa analisi, fare una verifica di quali beni siano stati acquistati senza operare la detrazione da parte delle società patrimoniali o consorzi precedentemente operanti. di SE.T.A. o dei Consorzi precedentemente operanti. Tuttavia ai soli fini indicativi dell'entità potenziale del problema, si ritiene di riportare di seguito il valore netto contabile risultante dal bilancio al 31.12.2014:
 - o SE.T.A. Spa euro 144.255.149
 - o Brenta Servizi Spa euro 15.601.924
 - o Altopiano Servizi srl euro 2.237.308

Sotto l'aspetto contabile e fiscale, la fusione (ipotesi 2) è caratterizzata dalla continuità dei valori e pertanto i beni di proprietà delle Società Patrimoniali, a seguito dell'efficacia della fusione, saranno iscritti nel bilancio di Etra allo stesso valore a cui erano iscritti nel bilancio delle società incorporate.

Da segnalare altresì i cosiddetti benefici emergenti legati a questa ipotesi. Infatti la società SE.T.A. Spa a fronte di un risultato di bilancio ordinariamente positivo, dichiara ai fini fiscali una perdita dovuta al trattamento agevolato di contributi ricevuti per investimenti effettuati negli anni passati. A seguito della fusione la società ETRA Spa subentrerà nella "posizione soggettiva" di SE.T.A.

Spa e potrà trattare in modo agevolato i suddetti contributi per un importo di euro 1.100.000 nel 2016 e per l'importo di 1.500.000 circa per vari anni successivi. Conseguentemente potrà ridurre la tassazione sul risultato positivo della gestione ordinaria con i seguenti risparmi:

- risparmio di imposta per l'annuo 2016	343.200 Euro
- risparmio di imposta annuo con decorrenza dal 2017	468.000 Euro

Riflessi sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato

In qualsiasi ipotesi l'operazione di soppressione delle società patrimoniali determina una diversa allocazione dei beni immobili rispetto all'attuale e questo spostamento determina impatti sulla tariffa vigente.

Peraltro in sede di approvazione della Tariffa, formalizzata con la **Deliberazione n° 173/2015** "Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal consiglio di Bacino Brenta», l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) evidenziava già delle criticità riferibili al trattamento tariffario dei beni delle patrimoniali e in particolare:

- Carenza della documentazione contabile per la valorizzazione a costo storico dei beni delle infrastrutture di terzi (ovvero le patrimoniali);
- Imputazione in tariffa dell'ammortamento dei beni delle patrimoniali tra i costi operativi (opex) invece che tra i costi delle immobilizzazioni (CAPEX);

imponendo per l'avvenire (leggi tariffa 2016) che tenuto conto che le criticità riscontrate per il biennio 2012-2013 rilevano anche per le annualità 2014 e 2015, non possa trovare accoglimento la proposta di valorizzare nella componente tariffaria AC p il *"costo dell'ammortamento dei beni relativi al servizio idrico integrato, realizzati fino al 31 dicembre 2001 dalle Società patrimoniali [Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e S.E.T.A. Spa] in base a quanto stabilito dai contratti di affitto"*.

Ne consegue la necessità di accertare preliminarmente che la modalità di soppressione prescelta soddisfi le prescrizioni AEEGSI e, nel dettaglio, l'opportunità di valutare le ipotesi di soppressione anche alla luce degli impatti tariffari prodotti.

Premessa metodologica

Il lavoro è stato fatto utilizzando il modello tariffario attuale MTI (2014-2015) che non sarà quello per il 2016 (entro dicembre AEEGSI deve pubblicare una revisione dell'attuale modello) e ricostruendo forzatamente gli scenari esplorati (ipotesi 1 e 2) a partire dallo scenario 2012-2015 che sono la base di calcolo. Occorre precisare che, in forza della succitata deliberazione AEEGSI di approvazione, la tariffa per il periodo 2012-2015 ha caratteristiche di immutabilità e gli effetti prodotti sono irreversibili. Questo scenario ("approvato") è stato mantenuto come termine di confronto per gli altri scenari.

Gli scenari elaborati dunque pongono come punto di partenza l'anno 2015 (su cui sono imputati forzatamente tutti gli elementi di discontinuità con il pregresso) a partire dal quale sono state sviluppate le proiezioni per gli tutti gli anni dell'affidamento (fino al 2033).

Analisi e considerazioni sulle ipotesi 1 e 2

Ipotesi 1 - Scioglimento delle tre società patrimoniali e retrocessione dei beni ai Comuni.

Per tale scenario i dati di ingresso sono stati elaborati in questo modo.

Azzeramento della valorizzazione dei beni dei comuni come infrastrutture conto terzi (AC), azzeramento costo canoni patrimoniali, azzeramento fondo ripristino beni di terzi (che rappresenta l'accantonamento degli ammortamenti operati da ETRA Spa in luogo delle Patrimoniali, come previsto dai contratti d'affitto di ramo d'azienda, che andrà in riduzione del valore dei cespiti delle stesse). Sostanzialmente viene svuotata la componente ΔCuit . Il modello è stato conseguentemente ricalcolato.

In questo scenario viene confermato l'attuale quadrante di assegnazione (quadrante III) che è una forma di valorizzazione della "virtuosità del gestore" a cui sono associate differenti performance tariffarie. Il quadrante III premia i gestori che investono molto rispetto al capitale detenuto. Poiché per effetto della retrocessione il capitale detenuto da ETRA spa non cambia, la classificazione viene confermata.

L'effetto della retrocessione impatta invece in maniera strutturale sul Vincolo ai ricavi del Gestore (VRG), che è la base per il calcolo dell'aumento tariffario applicabile in quanto stabilisce il gettito presunto. Il VRG in questa ipotesi subisce una contrazione subitanea di più di 9 milioni di Euro a valere sul 2016 per poi produrre un andamento di lenta crescita fino al 2018 e poi di progressivo recupero. Sostanzialmente in questa ipotesi il VRG di 88 milioni di Euro, attualmente previsto per il 2016 dal sistema tariffario approvato, verrebbe conseguito nel 2021. Questa contrazione del VRG.

La sostanziale riduzione del VRG provoca una forte discontinuità sulla progressione tariffaria (moltiplicatore tariffario Teta) che prevede per gli anni 2016-2023 valori di incremento inferiori allo scenario approvato e che saranno recuperati da incrementi molto più sostenuti dal 2023 in poi. In altri termini nel medio- breve periodo la tariffa dell'utente aumenterebbe meno rispetto al sistema tariffario vigente. Di fatto si genera uno spostamento dell'incremento sull'ultimo decennio di regolazione (2023-2033).

In questa ipotesi l'attuale piano degli investimenti creerebbe un forte squilibrio finanziario che renderebbe insostenibile il piano stesso determinando l'esigenza di una sensibile rimodulazione e di slittamento degli investimenti.

L'aspetto investimenti è confermato anche dall'andamento del FoNI (Fondo nuovi investimenti) che manterrebbe un andamento simile a quello del sistema vigente ma decurtato sistematicamente di circa 6 milioni di euro. Su questo aspetto però ci sono margini correttivi e per attenuare parzialmente l'effetto del crollo del FoNI. Questo effetto correttivo è comunque poco incidente e si esaurirebbe nel breve termine (3-5 anni).

In pratica, stante la presunta omogeneità del metodo tariffario attuale con quello del 2016 (di cui al momento non disponiamo), **l'ipotesi 1 determinerà una significativa contrazione della capacità di produrre reddito nel breve-medio termine**, prodotta da una importante riduzione dei ricavi del gestore, con conseguente contrazione delle performance finanziarie e delle credenziali di business, e **dalla riduzione della progressione tariffaria fino al 2023**. Lo scenario proposto rileva altresì un **crollo del fondo per i nuovi investimenti e una perdita della capacità incrementativa delle infrastrutture del territorio** con conseguente necessità di revisione del Piano degli Investimenti.

Ipotesi 2 - fusione delle tre società patrimoniali in ETRA Spa;

In linea con quanto premesso, la presente analisi rappresenta gli effetti tariffari determinati dal trasferimento di tutte le immobilizzazioni in capo a Etra. Spa

Gli input di calcolo sono: azzeramento della stratificazione dei beni dalla base dati delle infrastrutture conto terzi e svincolo di tutte le valorizzazioni connesse, azzeramento costo canoni patrimoniali, azzeramento fondo ripristino beni di terzi.

Migrazioni di tutta la stratificazione dei beni delle patrimoniali nel set dati del patrimonio di Etra spa e ricalcolo del modello.

Il primo effetto di questa simulazione è la modifica del quadrante di assegnazione tariffaria che passa dal III (per il quale è consentito un aumento tariffario fino al 9% annuo) al quadrante I (per il quale è consentito un aumento nel limite del cap price, vale a dire 5% circa). In pratica il modello verifica dei parametri di "virtuosità del gestore" assegnandolo a 4 diverse classi a cui sono associate differenti performance tariffarie. La classe III premia i gestori che investono molto rispetto al capitale netto investito (RAB). Ovviamente aumentando il patrimonio netto contabile il metodo tariffario comprime la progressione tariffaria (Teta) e la premialità per i nuovi investimenti (FoNI) che dovrebbe essere compensata da un più solido ed efficace ricorso al credito in virtù della solidità patrimoniale acquisita e della conseguente capacità di esposizione al debito.

Ciò premesso gli effetti attesi dall'operazione sono una contenuta diminuzione del VRG (vincolo ai ricavi del Gestore che è la base per il calcolo dell'aumento tariffario applicabile in quanto stabilisce il gettito) pari a 2.250.000 di Euro per il 2016 e 1.800.000 di Euro per il 2017 e un dimezzamento del FoNI (Fondo nuovi investimenti) per il 2016.

Il FoNI nel nuovo scenario su scala decennale garantirebbe una lenta ma costante progressione delle risorse disponibili anziché, come ad oggi, garantire forte disponibilità nel biennio 2016-2017 e poi una contrazione importante. Su questo aspetto però ci sono margini correttivi per "rettificare" almeno parzialmente l'andamento del FoNI.

In pratica, stante la presunta omogeneità del metodo tariffario attuale con quello del 2016 (di cui al momento non disponiamo), prevediamo una riduzione della progressione tariffaria per il prossimo triennio che passerà dall'attuale 9% al 6,5% massimo (cap price) ma che riteniamo ragionevolmente viaggerà intorno al 5% medio. Attenzione: questo non vuol dire che le tariffe diminuiranno, ma che aumenteranno meno del previsto a parità di investimenti (Piano d'ambito attuale).

In termini più generali l'ipotesi **2** determinerà effetti sul contenimento tariffario, stabilizzazione del fondo per i nuovi investimenti e mantenimento della capacità incrementativa delle infrastrutture del territorio (viene scongiurato il rischio di impoverimento infrastrutturale che la retrocessione dei beni ai Comuni determina non essendo consentito, in tal caso, l'ammortamento dei beni esistenti).

Rappresentazione grafico di confronto tra i diversi sistemi:

